COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1º luglio 1999

che modifica la decisione 94/577/CE che stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi

[notificata con il numero C(1999) 1775]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/495/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (1), modificata da ultimo dalla direttiva 93/60/CEE (2), in particolare gli articoli 10 e 11,

- considerando che la decisione 94/577/CE della Commissione (3) stabilisce le norme sanitarie e di certificazione veterinaria per l'importazione di sperma bovino da paesi terzi;
- (2) considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 88/407/CEE, a decorrere dal 1º gennaio 1999 sono vietati gli scambi di sperma di tori che sono risultati positivi alla sieroneutralizzazione o al test Elisa per la ricerca di rinotracheite bovina infettiva o di vulvovaginite pustolosa infettiva e che non sono stati vaccinati conformemente alla presente direttiva;
- considerando che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 4, (3) della direttiva 88/407/CEE, le disposizioni per quanto riguarda gli scambi intracomunitari, stabilite all'articolo 4 della suddetta direttiva, si applicano per analogia alle importazioni;
- considerando che è opportuno modificare i certificati di cui alle parti 1 degli allegati A, B, C e D della decisione

- 94/577/CE per chiarire le condizioni che si applicano alle importazioni;
- considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente veterinario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Agli allegati A, B, C e D della decisione 94/577/CE, la parte 1, punto 13 d) ii), è modificata come segue:

- 1) alla fine del terzo trattino è soppresso il termine «oppure»;
- 2) è soppresso il quarto trattino.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1º luglio 1999.

Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione

⁽¹) GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10. (²) GU L 186 del 28.7.1993, pag. 28. (³) GU L 221 del 26.8.1994, pag. 26.